

# **REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DELL'ASSOCIAZIONE per il CIRCUITO dei GIOVANI ARTISTI ITALIANI**

**Approvato con deliberazione dell'Assemblea in data 12 novembre 2014.**

Con il presente Regolamento l'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani ("Associazione") adegua i propri procedimenti amministrativi a quanto disposto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

## **Titolo I – Ambito di applicazione**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione oggettivo**

**1.1.** Sono sottoposti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati dall'Associazione, nonché i contratti di appalto stipulati per la gestione dei finanziamenti pubblici anche europei ricevuti dall'Associazione.

Sono inclusi, in particolare:

- 1) i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso, ivi compreso l'affidamento a contraente generale;
- 2) le concessioni di lavori e servizi;
- 3) i contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- 4) i contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;
- 5) i contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

**1.2.** Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- (i) i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- (ii) i servizi di arbitrato e conciliazione;
- (iii) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti e i contratti di lavoro temporaneo;
- (iv) gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;
- (v) il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, intendendosi così il trasferimento a copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto;
- (vi) l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice, ovvero i casi in cui è la stazione appaltante a operare; sono invece sottoposte alla disciplina della tracciabilità le acquisizioni di beni e servizi effettuati dal Responsabile Del Procedimento per realizzare la fattispecie in economia, qualora si configurino come appalti;
- (vii) i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- (viii) gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- (ix) gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);

- (x) le spese effettuate dai cassieri o comunque dal personale deputato, utilizzando il fondo economale ai sensi del Regolamento la costituzione di un fondo economale approvato dall'Assemblea in data 12 novembre 2014;
- (xi) l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;
- (xii) le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
- (xiii) i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative;
- (xiv) i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale.

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione soggettivo**

**2.1.** Ogni tipo di contratto e/o subcontratto stipulato per l'esecuzione di un contratto di lavori, di forniture o di servizi è soggetto alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che si applica a tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, servizio o fornitura, qualunque sia l'importo del contratto.

**2.2.** In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.34 del Codice degli Appalti, ciascuna impresa è tenuta, in proprio, all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei rapporti interni al raggruppamento o al consorzio.

**2.3.** Qualora sia aggiudicataria di un appalto o di un finanziamento pubblico, l'Associazione è tenuta all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari alla stregua dei soggetti di cui all'art.2.

## **Titolo II – Modalità di attuazione della tracciabilità dei flussi finanziari**

### **Articolo 3 – Il conto corrente dedicato**

**3.1.** Al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i soggetti di cui all'art.2 hanno l'obbligo di utilizzare per i pagamenti e gli incassi relativi ai contratti di cui all'art.1 uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

**3.2.** E' possibile dedicare più conti al medesimo contratto e dedicare un unico conto a più contratti.

**3.3.** I soggetti di cui all'art.2 devono comunicare all'Associazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad uno dei contratti di cui all'art.1.1.

**3.4.** Nello stesso termine, i soggetti di cui all'art.2 devono comunicare all'Associazione i dati anagrafici e il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su di essi.

**3.5.** I soggetti di cui all'art.2 provvedono a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

### **Articolo 4 – I movimenti finanziari oggetto di registrazione sul conto corrente dedicato**

**4.1.** Tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti di cui all'art.1.1 devono essere:

- (i) registrati sui conti correnti dedicati di cui all'art.3;
- (ii) effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**4.2.** Oltre al bonifico bancario o postale sono strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni le Ricevute Bancarie Elettroniche (Ri.Ba), alcuni servizi di addebito diretto (RID e SEPA direct debit), carte di pagamento purché emesse a valere su un conto dedicato. È consentito anche l'utilizzo di assegni bancari e postali se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- (i) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente.
- (ii) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto corrente dedicato
- (iii) i titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità.

**4.3.** Fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa i soggetti di cui all'art.2 possono utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale per le spese giornaliere per le quali è istituito il Fondo Economale di cui al Regolamento per la costituzione di un fondo economale approvato dall'Assemblea in data 12 novembre 2014, nei casi e alle condizioni ivi stabiliti.

### **Titolo III – Obblighi in capo all'Associazione**

#### **Articolo 5 – Richiesta e Indicazione del CIG e del CUP**

**5.1.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono indicare, in relazione a ciascuna transazione relativa ai contratti di cui all'art.1.1.:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);
- ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

**5.2.** Il CIG deve essere richiesto per ogni contratto di cui all'art.1.1., indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta degli affidamenti.

**5.3.** Il CIG deve essere indicato nel bando o, in caso di procedure senza previa pubblicazione del bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta o, al più tardi, nell'affidamento.

**5.4.** Devono essere dotati di codice CUP i progetti di investimenti pubblico, a prescindere dalla tipologia contabile delle spese (in conto corrente o in conto capitale), per i quali è applicabile il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP).

**5.5.** In tale sede si intende per «progetto di investimento pubblico» un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa oggetto di finanziamento pubblico, tra di loro collegati da quattro elementi:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse provenienti dai bilanci di altri enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico;
- la destinazione al finanziamento di lavori pubblici o all'agevolazione di servizi e attività produttive e di sviluppo economico e sociale.

**5.6.** Devono comunque essere dotati di CUP tutti i progetti ammessi al finanziamento di fondi strutturali o ricompresi negli strumenti di programmazione negoziata.

### **Titolo IV – Adempimenti contrattuali**

#### **Articolo 6 – Clausole contrattuali**

L'Associazione, nei contratti di cui all'art.1 o negli affidamenti qualora questi tengano luogo dei contratti, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., imponendone e verificandone l'inserimento anche nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art.1.

#### **Articolo 7 – Risoluzione dei contratti**

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, da prevedersi tramite apposita clausola risolutiva espressa.